Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 23 del 24 gennaio 1981

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 24 gennaio 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 5

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1981.

Norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 1725/79, relativo alla concessione di aiuti al latte ed al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti per il bestiame.

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1981.

Norme per la ripartizione tra le imprese interessate del quantitativo di latte scremato in polvere che può essere denaturato in Italia, per la produzione di alimenti per suinetti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1725/79.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1981.

Norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 1725/79, relativo alla concessione di aiuti al latte ed al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti per il bestiame.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 dell'11 gennaio 1980, contenente norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 1725/79 relativo alla concessione di aiuti al latte scremato ed al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti composti;

Visto il regolamento (CEE) n. 355/80 della commissione del 14 febbraio 1980 che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/79, per quanto concerne taluni aspetti tecnici delle nuove modalità di concessione degli aiuti al latte scremato ed al latte scremato in polvere;

Visto il regolamento (CEE) n. 356/80 della commissione del 14 febbraio 1980 che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/79, per quanto concerne il controllo della presenza di taluni prodotti nel latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti composti;

Visto il regolamento (CEE) n. 2851/80 della commissione del 31 ottobre 1980 che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/79 sia per quanto riguarda l'utilizzazione del latte scremato in polvere denaturato anche per la produzione di alimenti per suinetti che per quanto riguarda l'applicazione di un metodo comunitario di analisi per la ricerca quantitativa del latte scremato in polvere contenuto negli alimenti composti;

Visto il regolamento (CEE) n. 1624/76 della commissione del 2 luglio 1976 e successive modifiche, recante disposizioni particolari concernenti il pagamento dell'aiuto comunitario al latte scremato in polvere, denaturato o trasformato in alimenti composti animali, nel territorio di un altro Stato membro;

Considerata la necessità di integrare le disposizioni precedentemente impartite in modo da consentire l'utilizzazione del latte scremato in polvere per la produzione di alimenti per suinetti e di allestire allo scopo efficaci controlli;

Considerata, altresì, la necessità di evitare che le industrie, già autorizzate ad utilizzare latte scremato in polvere per la produzione di alimenti zootecnici, che da più di un anno non si avvalgono di tale autorizzazione, possano riprendere la produzione con strumenti sia tecnici che amministrativi non più idonei;

Ritenuta l'opportunità, data la complessità e la molteplicità delle integrazioni e modifiche, da apportare al citato decreto ministeriale 31 dicembre 1979, di procedere per maggiore chiarezza ad una nuova formulazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese autorizzate ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, alla produzione di alimenti composti integrati per animali, che intendono beneficiare dell'aiuto comunitario previsto dal regolamento (CEE) n. 986/68, concesso al latte scremato ed al latte scremato in polvere utilizzati per la fabbricazione di alimenti composti per animali, come definiti all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1725/79, in appresso denominato « regolamento » devono richiedere, per ogni singolo stabilimento che intendono utilizzare per la lavorazione del latte scremato o del latte scremato in polvere, la preventiva autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, per il tramite degli organi regionali designati per i controlli che saranno successivamente indicati.

Le domande, redatte in carta legale, secondo il facsimile allegato 1, devono essere presentate in duplice copia, ciascuna delle quali corredata dalla copia dell'autorizzazione a produrre mangimi e dalla descrizione tecnica dei locali e delle attrezzature dello stabilimento.

L'organo di controllo inoltra al Ministero, che provvede al riconoscimento, di cui all'art. 8, paragrafo 1-*a*), del « regolamento », una copia della domanda corredandola del proprio parere tecnico motivato circa l'idoneità dello stabilimento a garantire la corretta utilizzazione delle provvidenze comunitarie secondo le disposizioni impartite dal « regolamento » e dal presente decreto.

In particolare, l'organo di controllo deve accertare che:

i magazzini, i silos e le cisterne di deposito del latte scremato o del latte scremato in polvere siano ubicati all'interno del complesso aziendale di lavorazione, di cui debbono essere parte integrante;

l'impresa disponga per ogni stabilimento, di idonei mezzi amministrativi e contabili;

le operazioni relative alla lavorazione ed alla commercializzazione sia del latte scremato e del latte scremato in polvere che degli alimenti composti avvengono

con procedure tali da offrire sufficienti garanzie per i controlli.

Restano valide tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi della precedente normativa comunitaria.

Le imprese autorizzate devono comunicare entro la fine di ogni anno, al Ministero dell'agricoltura, per il tramite dell'organo regionale competente, di voler continuare ad utilizzare latte scremato e/o latte scremato in polvere ai sensi del presente articolo.

Le imprese che per due anni consecutivi non inviano la comunicazione di cui al precedente comma decadono automaticamente dall'autorizzazione.

La prima comunicazione deve essere inviata entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Le imprese autorizzate, ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, alla produzione di alimenti composti integrati per animali, che intendono beneficiare dell'aiuto comunitario previsto dal regolamento (CEE) n. 986/68, concesso al latte scremato in polvere denaturato conformemente alle disposizioni previste all'art. 3 del « regolamento » ed utilizzato esclusivamente per la produzione di alimenti per suinetti, come disposto dall'art. 2, paragrafo 3, del « regolamento » devono richiedere per ogni singolo stabilimento che intendono utilizzare per la denaturazione del latte scremato in polvere e/o per la trasformazione del latte scremato in polvere denaturato in alimenti per suinetti la preventiva autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le domande, redatte in carta legale, secondo i facsimile allegati 2 e 3 devono essere presentate in duplice copia, ciascuna delle quali corredata dalla copia dell'autorizzazione a produrre mangimi e dalla descrizione tecnica dei locali e delle attrezzature dello stabilimento.

Una copia della domanda va inviata direttamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, ed una copia all'organo regionale di controllo competente, che procede analogamente a quanto indicato ai commi terzo e seguenti del precedente art. 1.

Il Ministero, constatata la regolarità della domanda e visto il parere dell'organo di controllo, provvede al riconoscimento di cui all'art. 2, paragrafo 3, primo comma del « regolamento ».

Gli adempimenti ai quali le imprese dovranno attenersi per poter partecipare alla ripartizione del quantitativo di latte scremato in polvere che annualmente può venire denaturato in Italia saranno stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con successivo decreto.

Art. 3.

Qualora un'impresa non si attenga alle disposizioni stabilite dal « regolamento » e dal presente decreto, modifichi o amplì senza preavviso i locali dello stabilimento, apporti variazioni sostanziali agli impianti di lavorazione in maniera tale che possano essere pregiudicate le attività di controllo, l'organo di controllo come pure gli altri organismi abilitati ad effettuare controlli, propongono al Ministero la sospensione dell'autorizzazione e, nei casi più gravi, la revoca.

Gli organi abilitati ad effettuare controlli, di cui al precedente comma, propongono la sospensione dell'autorizzazione anche in caso di fondati motivi di dubbio sulla regolarità delle operazioni sia tecniche che amministrativo-contabili.

Qualora un'impresa, autorizzata ad usufruire dell'aiuto, cambi la sua ragione sociale senza apportare modifiche agli stabilimenti, per poter continuare ad usufruire dell'aiuto, deve chiedere al Ministero la voltura dell'autorizzazione, presentando domanda, debitamente documentata, redatta in carta legale, in duplice copia, per il tramite dell'organo di controllo, che procederà conformemente a quanto stabilito ai precedenti articoli 1 e 2.

Nel caso in cui un'impresa ceda un proprio stabilimento, per cui abbia ottenuto l'autorizzazione, l'impresa subentrante per usufruire dell'aiuto deve, comunque, richiedere regolare autorizzazione, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 2, del « regolamento », possono beneficiare dell'aiuto soltanto il latte scremato ed il latte scremato in polvere come definiti all'art. 1, lettere *c*) e *d*), del regolamento (CEE) n. 986/68 e all'art. 1, paragrafo 4, del « regolamento » e cioè:

latte scremato: latte e latticello con tenore massimo di grassi dell'1 %;

latte scremato in polvere: latte e latticello sotto forma di polvere, con tenore massimo di materie grasse dell'11% e tenore d'acqua del 5% (determinato alle condizioni previste all'art. 10, paragrafo 1, del « regolamento »).

Per quei quantitativi di latte scremato in polvere nei quali il tenore d'acqua supera il 5% l'aiuto viene concesso in misura ridotta dell'1% per ogni frazione supplementare dello 0,2% di acqua.

Il latte scremato ed il latte scremato in polvere, così come definiti al primo comma, devono essere impiegati per la produzione di alimenti per animali che corrispondono alle caratteristiche fissate all'art. 4, para-

grafo 1, del « regolamento », ed essere confezionati secondo le disposizioni fissate al paragrafo 2 dello stesso articolo.

Le indicazioni previste all'art. 4, paragrafo 2, del « regolamento » possono essere riportate su un apposito cartellino, che sia chiaramente ed immediatamente leggibile, formi parte integrante dell'imballaggio, o sia fissato allo stesso con sigilli o direttamente alla cucitura di chiusura, in modo tale da non poter essere né sostituito, né manomesso. Il cartellino non deve avere alcuna correzione o cancellatura.

Ai fini della concessione dell'aiuto per il solo latte scremato in polvere sono comprese anche le perdite reali che intervengono nel corso del processo di trasformazione, nel limite massimo dell'1,8%.

Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, secondo comma, del « regolamento » è consentito produrre alimenti composti per animali con un contenuto massimo di 80 kg di latte scremato in polvere per 100 chilogrammi.

In tal caso l'organo di controllo comunica trimestralmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, relativamente ad ogni singolo stabilimento, i quantitativi di mangimi contenenti più di 70 kg di latte scremato in polvere per 100 kg prodotti nell'ambito del territorio di competenza.

L'aggiunta di 2 kg di amido può essere raggiunta anche attraverso l'utilizzazione di farina di cereali in quantità tale da assicurare sempre la presenza nel mangime finito di 2 kg di amido.

La farina di cereali utilizzata deve essere costituita per alemno il 70% da particelle non superiori a 300 micron.

Il latte scremato in polvere incorporato in una miscela, come definita all'art. 1, paragrafo 3, del « regolamento » modificato dal regolamento (CEE) n. 355/80 (latte grassato), può usufruire dell'aiuto comunitario soltanto se sono rispettate le norme previste all'art. 4, paragrafo 4, del « regolamento » stesso.

E' concesso l'aiuto al latte scremato in polvere che è stato denaturato dalle imprese autorizzate ai sensi del precedente art. 2 conformemente a quanto disposto all'art. 3, paragrafo 1, del « regolamento » secondo le modalità stabilite all'art. 9, paragrafo 2, secondo comma, del « regolamento ».

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, paragrafo 4, lettera *a*), del « regolamento » sono considerati alimenti per suinetti i mangimi composti utilizzati per l'allevamento dei suini fino al raggiungimento di 35 kg di peso e che contengono almeno il 5% di latte scremato in polvere. La percentuale di latte scremato in polvere contenuto nel mangime composto deve essere indicata sull'imballaggio.

Art. 5.

Le imprese che intendono avvalersi di cisterne o containers per la consegna diretta degli alimenti alle aziende di allevamento, come consentito all'art. 6 del « regolamento », devono chiedere per ciascun stabilimento riconosciuto la preventiva autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le domande, redatte in carta legale secondo il facsimile allegato 4 devono essere presentate in duplice copia agli organi di controllo competenti per territorio sia relativamente all'ubicazione dello stabilimento di produzione sia relativamente alle aziende di utilizzazione, qualora queste ultime si trovino in diverso territorio di competenza.

Nella domanda l'impresa deve impegnarsi:

1) ad apporre su ogni silos di deposito sia presso i suoi stabilimenti che presso le aziende di allevamento, un cartellino sigillato a sua cura sul quale deve essere riportata in maniera leggibile la composizione del mangime come prescritto dal « regolamento » e dalla normativa nazionale sulla produzione di alimenti per animali;

2) a sigillare a propria cura la bocca di carico dei silos ubicati presso l'azienda di allevamento;

3) a sigillare le bocche di entrata e di uscita di ogni cisterna adibita al trasporto, applicando alle cisterne stesse gli appositi cartellini di cui al punto 1);

4) ad integrare i documenti di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, con tutti gli elementi atti ad identificare il prodotto e che devono trovare riscontro sulla contabilizzazione giornaliera sottoposta al controllo degli organi regionali; una copia del documento dovrà essere lasciata all'acquirente e da questi tenuta a disposizione degli organi di vigilanza.

L'organo di controllo, dopo aver effettuato gli accertamenti necessari, trasmette al Ministero, che concede l'autorizzazione, l'originale della domanda corredata del proprio parere tecnico motivato sull'idoneità dello stabilimento e dell'azienda di allevamento a fornire sufficienti garanzie che la consegna dei mangimi in cisterna avvenga nel rispetto delle disposizioni comunitarie concernenti la concessione dell'aiuto.

L'organo di controllo, oltre ad accertarsi che vengano rispettate le disposizioni impartite dal « regolamento » e dal presente articolo, deve provvedere a far eseguire saltuariamente le analisi sui campioni prelevati presso le aziende di allevamento, per accertarne la rispondenza alla composizione dichiarata sul cartellino.

Il carico dei mezzi di trasporto oltre che dai silos può avvenire direttamente dalla bocca di uscita della catena di produzione, previo accordo con l'organo di controllo che in tal caso dovrà assicurare la presenza

fisica di un funzionario durante l'operazione di carico. Il funzionario incaricato provvederà, tra l'altro, al prelievo dei necessari campioni da inviare alle analisi di cui al successivo art. 7, comma quinto.

Art. 6.

Gli stabilimenti autorizzati ai sensi del precedente art. 1 debbono tenere su registri con pagine numerate, e vidimati dall'organo di controllo, il bilancio, di cui all'art. 8, paragrafo 3, del « regolamento » (che potrà avere chiusura mensile o quindicinale) redatto secondo il fac-simile allegato 5, nel quale tutte le operazioni devono essere riportate attraverso registrazioni giornaliere, nonché la contabilità, prevista al paragrafo 5 dello stesso articolo, redatta secondo il fac-simile allegato 6. Forma parte integrante del bilancio di trasformazione e della contabilità il registro di scarico, redatto secondo il fac-simile 6-*bis*, nel quale devono essere riportate quotidianamente per ogni singolo destinatario le quantità dei prodotti ceduti.

Gli stabilimenti, autorizzati ai sensi del precedente art. 2, devono tenere su appositi registri con pagine numerate e vidimate dall'organo di controllo, la contabilità di magazzino di cui all'art. 2, paragrafo 3, del « regolamento » (che potrà avere chiusura quindicinale o mensile) redatta secondo i fac-simili allegati 7 e 7-*bis* al presente decreto, nel quale tutte le operazioni devono essere riportate attraverso registrazioni giornaliere.

Per il prodotto importato le registrazioni devono fare riferimento alla bolletta doganale d'importazione. Le registrazioni devono essere effettuate anche se le bollette doganali non sono ancora pervenute all'impresa; in tal caso si farà riferimento agli estremi della fattura o di altro documento di accompagnamento in attesa di completare la registrazione con gli estremi della bolletta.

Nel caso in cui la bolletta doganale giunga dopo la chiusura della contabilità periodica e quando il bilancio è già stato inviato all'organo di controllo, l'impresa avrà cura di trasmettere all'organo stesso gli estremi della bolletta perché siano riportati sui fogli delle registrazioni giornaliere di bilancio.

Il bilancio e la contabilità di cui al primo e secondo comma del presente articolo possono essere tenuti anche per mezzo di registrazioni meccanografiche. In tal caso i registri sono sostituiti dai tabulati, preventivamente numerati e vidimati dall'organo di controllo, sui quali debbono essere riportate giornalmente tutte le operazioni effettuate.

Qualora uno stesso stabilimento sia autorizzato ad utilizzare latte scremato in polvere, sia per la produzione di alimenti composti di cui all'art. 4, paragrafo 1, del « regolamento » che per la denaturazione di cui all'art. 2, paragrafo 3, del « regolamento », tutto il latte scremato in polvere che entra nello stabilimento deve essere preso in carico sul bilancio di trasformazione, di cui all'allegato 5 del presente decreto.

La quantità da utilizzare per la denaturazione deve, prima dell'inizio dell'operazione, essere registrata alla colonna 38 del bilancio di trasformazione come quantità scaricata indicando nelle note la specifica causale: « Destinato alla denaturazione, in carico sul registro di denaturazione ».

Art. 7.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 9, paragrafo 1, del « regolamento », l'importo dell'aiuto è quello applicabile il giorno della trasformazione del latte scremato o del latte scremato in polvere.

La concessione dell'aiuto, che viene versato da parte dell'A.I.M.A. (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo), conformemente a quanto stabilito all'art. 9 del « regolamento », è subordinata alle seguenti condizioni:

a) per il latte scremato e per il latte scremato in polvere incorporati direttamente negli alimenti composti, come definiti all'art. 4, paragrafo 1, del « regolamento »:

che le operazioni di incorporazione del latte scremato e del latte scremato in polvere, utilizzati come tali o contenuti in una miscela, nell'alimento composto, devono avvenire sotto la vigilanza dell'organo di controllo secondo le modalità previste all'art. 10 del « regolamento »;

che sia stata regolarmente tenuta la contabilità ed il bilancio previsti all'art. 5 del presente decreto;

che siano stati effettuati gli accertamenti analitici previsti all'art. 10, paragrafi 1 e 2, lettera *a*) e *b*), del « regolamento »;

b) per il latte scremato in polvere denaturato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del « regolamento » ed utilizzato in conformità dell'art. 2, paragrafi 3 e 4 del « regolamento »:

che le operazioni di denaturazione siano avvenute con controllo *in loco*, come previsto all'art. 3, paragrafo 2, del « regolamento »;

che sia stata regolarmente tenuta la contabilità di magazzino prevista all'art. 6 del presente decreto;

che sia stato utilizzato per la produzione di alimenti per suinetti, come definiti all'art. 4 del presente decreto o che sia stato venduto ad altra impresa rispettando le disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, secondo comma, lettera *b*), del « regolamento ».

Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, secondo comma, del « regolamento » la vendita del latte scremato in polvere denaturato deve essere documentata dal contratto di

vendita di cui all'art. 3, secondo comma, lettera *b*), del « regolamento » e dalle fatture di vendita o dal documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

Art. 8.

Per quanto riguarda la concessione dell'aiuto per il latte scremato ed il latte scremato in polvere utilizzati come tali o contenute in una miscela per la produzione di alimenti composti per animali come definiti all'art. 4, paragrafo 1, lettera *a*), del « regolamento » i compiti di controllo demandati agli organi regionali, riguardano l'analisi approfondita della contabilità delle imprese, tenuta ai sensi del « regolamento », ed il prelievo dei campioni da inviare alle analisi.

L'esame approfondito della contabilità consiste nel riscontro dei dati riportati nelle registrazioni di cui all'art. 6 del presente decreto con le giacenze di magazzino e con la documentazione commerciale.

Tale tipo di controllo può avere cadenza annuale o trimestrale; esso deve essere completato da un verbale di verifica compilato in triplice esemplare, di cui l'originale da inviare all'A.I.M.A., uno da rilasciare all'impresa ed uno da trattenere agli atti, redatto secondo il fac-simile allegato 8, sottoscritto dal funzionario incaricato dei controlli e controfirmato dal rappresentante dell'impresa.

Il prelievo dei campioni deve avvenire, secondo quanto stabilito all'art. 10, paragrafo 2, del « regolamento »; a seconda della cadenza dei controlli amministrativi contabili, almeno una volta ogni quattordici giorni di lavorazione del latte scremato o del latte scremato in polvere, oppure una volta ogni ventotto giorni di lavorazione e deve riguardare il latte scremato o il latte scremato in polvere e le miscele in lavorazione il giorno del controllo, ed il prodotto finito ottenuto.

I campioni prelevati devono essere inviati per le analisi a laboratori statali o di enti pubblici (istituti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi, università, ecc.).

Il prelievo dei campioni effettuato da parte degli organi di controllo, secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale 20 aprile 1978 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 giugno 1978), va eseguito sempre in almeno quattro esemplari da utilizzare nel seguente modo:

due da inviare entro quarantotto ore dal prelievo al laboratorio che deve eseguire l'analisi;

uno da consegnare all'impresa;

uno da conservare a disposizione per eventuali analisi in contraddittorio.

Il prelievo dei campioni deve essere verbalizzato ed il verbale firmato dal funzionario che ha eseguito il prelievo e da un incaricato dell'impresa.

L'organo di controllo deve tempestivamente comunicare all'impresa interessata il risultato delle analisi.

Qualora l'impresa, previa esibizione delle analisi fatte eseguire sul proprio campione, contesti il risultato, si procede, sul campione a disposizione, ad una terza analisi da eseguire in contraddittorio, a spese dell'interessato, presso un laboratorio di analisi di un ente pubblico scelto di comune accordo.

I laboratori di analisi di cui al quinto comma del presente articolo devono effettuare tutte le ricerche obbligatoriamente prescritte all'art. 10, paragrafi 1 e 2, del « regolamento », secondo le modalità indicate nelle note riportate in calce ai bollettini di analisi e di controllo di cui agli allegati 11 e 12 al presente decreto.

Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 3, del « regolamento », a decorrere dal 1° febbraio 1980 il dosaggio del latte scremato in polvere deve essere eseguito almeno in doppio mediante un'analisi che sarà effettuata in conformità del metodo indicato all'allegato III del « regolamento » e riportata all'allegato 13 del presente decreto.

L'organo di controllo, sulla base dei risultati delle analisi, provvede a compilare i bollettini di analisi e di controllo che dovranno essere redatti in triplice esemplare.

L'accertamento del tenore in acqua del latte scremato in polvere come tale o incorporato in una miscela, secondo quanto disposto al secondo comma del paragrafo 1, dell'art. 10 del « regolamento » qualora si verifichino tutte le condizioni in esso previste, può avvenire presso lo stabilimento di produzione. In tal caso l'organo di controllo deve darne comunicazione al laboratorio incaricato delle analisi che è esonerato dall'effettuare la specifica ricerca.

Art. 9.

Per quanto riguarda la concessione dell'aiuto al latte scremato in polvere denaturato conformemente all'art. 3, paragrafo 1, del « regolamento » ed utilizzato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafi 3 e 4, del « regolamento », i compiti di controllo demandati agli organi regionali riguardano il controllo sul posto delle operazioni di denaturazione per il quale deve essere redatto, in duplice esemplare, apposito verbale di constatazione secondo il fac-simile allegato 9, l'analisi approfondita della contabilità di magazzino, tenuta ai sensi del « regolamento » ed il prelievo dei campioni da inviare all'analisi.

L'esame approfondito della contabilità di magazzino consiste nel riscontro dei dati riportati nelle registrazioni di cui all'art. 6 del presente decreto con la documentazione commerciale e le giacenze di magazzino. Di

tale riscontro deve essere redatto apposito verbale di verifica; compilato in duplice esemplare in conformità all'allegato 8 del presente decreto, secondo quanto indicato al terzo comma del precedente articolo.

Per quanto riguarda il latte scremato in polvere denaturato e ceduto alle imprese per la fabbricazione di alimenti per suinetti dovrà essere accertata la conformità dei contratti di vendita a quanto disposto dall'art. 2, paragrafo 3, secondo comma, lettera *b*), del « regolamento ».

Il prelievo dei campioni delle materie prime da utilizzare deve effettuarsi immediatamente prima dell'inizio delle operazioni di denaturazione, le relative analisi e le comunicazioni agli interessati, devono avvenire secondo le modalità stabilite dal quinto, sesto, settimo, ottavo e nono comma del precedente art. 8.

I laboratori di analisi devono effettuare in particolare le ricerche previste all'art. 10, paragrafo 1, del « regolamento » nonché la granulometria della farina di erba o di erba medica.

L'organo di controllo, sulla base dei risultati delle analisi compila il bollettino di analisi, che deve essere redatto in triplice esemplare.

L'accertamento del tenore in acqua del latte scremato in polvere può avvenire secondo quanto indicato all'ultimo comma del precedente art. 8.

Gli organi regionali di controllo possono altresì prelevare campioni di latte scremato in polvere denaturato e di alimenti per suinetti da sottoporre ad analisi allo scopo di effettuare accertamenti supplementari tendenti a stabilire il contenuto di latte scremato in polvere presente nel prodotto.

Art. 10.

Le imprese che intendono ottenere l'aiuto, alle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, oppure alla fine del mese o della quindicina, nel caso in cui le quantità di prodotto usufruenti degli aiuti abbiano raggiunto, in questi ultimi periodi considerati, almeno 500 quintali di latte scremato in polvere, devono presentare apposita domanda all'A.I.M.A., per il tramite dell'organo di controllo competente per territorio.

Qualora un'impresa utilizzi latte scremato in polvere sia per la produzione di alimenti composti per animali di cui all'art. 4, paragrafo 1, del « regolamento », che per la denaturazione in conformità dell'art. 2, paragrafi 3 e 4 del « regolamento », deve avanzare, per ciascuno dei due prodotti ottenuti, un'apposita domanda redatta in duplice copia, conformemente al fac-simile allegato 10, da presentare o spedire per lettera raccomandata A.R. entro il decimo giorno dalla scadenza del periodo di lavorazione al quale si riferisce. La domanda deve riepilogare i risultati delle lavorazioni eseguite nel periodo considerato ed indicare le quantità complessive di latte scremato o di latte scremato in polvere, per cui viene richiesto l'aiuto.

Alla domanda relativa ai quantitativi di latte scremato o di latte scremato in polvere utilizzati nella produzione di alimenti composti per animali devono essere allegate due copie del bilancio e della contabilità, di cui agli allegati 5 e 6, ognuna delle quali corredata da copia dell'allegato 6-*bis*.

Alla domanda relativa ai quantitativi di latte scremato in polvere utilizzati previa denaturazione per la produzione di alimenti per suinetti, devono essere allegate due copie della contabilità di magazzino di cui agli allegati 7 e 7-*bis*.

In caso di vendita del latte scremato in polvere denaturato, nella domanda dovrà essere contenuto l'impegno del richiedente di rimborsare l'aiuto per i quantitativi di prodotto denaturato per i quali gli acquirenti non abbiano rispettato gli obblighi stabiliti all'art. 2, paragrafo 3, del « regolamento ».

Una copia della documentazione è trattenuta dall'organo di controllo e l'altra, successivamente inviata all'A.I.M.A. assieme al relativo verbale di verifica, come previsto dal seguente art. 9.

L'organo di controllo, sulla base degli elementi in suo possesso ed in particolare dei bollettini di analisi e di controllo, procede all'esame delle domande e formula un motivato parere sulla concessione dell'aiuto per i quantitativi richiesti.

Un esemplare di ciascuna domanda, accompagnato, qualora si tratti di incorporazione diretta negli alimenti per animali da una copia dei bollettini di analisi e di controllo riferentesi ai prelievi effettuati nel corso del periodo per il quale viene chiesto l'aiuto o qualora si tratti di denaturazione del solo bollettino di analisi nonché del parere di cui al precedente comma, sarà trasmesso, con lettera raccomandata, dell'organo di controllo dell'A.I.M.A., la quale provvederà agli adempimenti di competenza dando comunicazione all'impresa interessata ed all'organo di controllo delle proprie determinazioni. Qualora i risultati delle analisi non siano disponibili al momento della presentazione della domanda per la concessione dell'aiuto si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, paragrafi 2, 3 e 4 del « regolamento ».

I bollettini di analisi e di controllo relativi al periodo per il quale viene richiesto l'aiuto dovranno comunque essere inviati all'A.I.M.A. dall'organo di controllo, non appena disponibili i risultati delle analisi.

La procedura indicata al presente articolo si applica nel caso che il pagamento dell'aiuto sia effettuato dall'A.I.M.A.

Art. 11.

L'organo di controllo deve inviare all'A.I.M.A. in relazione ai corrispondenti periodi di lavorazione:

i verbali di verifica di cui al precedente art. 8, accompagnati da una copia del bilancio e della contabilità (allegati 5, 6 e 6-*bis*);

i verbali di verifica di cui al precedente art. 9, accompagnati dalla sola contabilità di magazzino (allegati 7 e 7-*bis*).

Qualora dall'esame della contabilità e dai risultati delle analisi emergano delle irregolarità, l'A.I.M.A. provvederà ad effettuare i recuperi delle somme indebitamente versate nei termini e secondo le modalità previste all'art. 9, paragrafi 3, primo comma, lettera *b*), e 5 del « regolamento ».

Art. 12.

Al fine di facilitare i compiti di controllo, per il latte scremato in polvere importato dagli altri Paesi comunitari e destinato alla denaturazione e/o alla trasformazione in alimenti per animali, la dogana dove viene effettuata l'importazione — di seguito denominata « dogana » — sulla base delle indicazioni contenute nell'esemplare di controllo che accompagna la merce (T5) provvede a redigere in cinque esemplari un documento contenente i seguenti elementi:

riferimento al regolamento comunitario da applicare;

numero dell'esemplare di controllo (T5) e dogana estera emittente;

descrizione del prodotto con l'indicazione della voce doganale;

numero di identificazione, tipo, marchi e quantità degli imballaggi;

peso lordo e netto della partita sdoganata;

data in cui è stata effettuata l'importazione con l'indicazione della « dogana » e degli estremi della relativa bolletta doganale ivi compresi quelli che individuano le ditte esportatrice ed importatrice.

Oltre a quello trattenuto dalla « dogana » un esemplare sarà rilasciato all'importatore e gli altri tre verranno inviati all'organo regionale di controllo competente.

Quando, in attuazione del regolamento (CEE) numero 1624/76, il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere, come tale o incorporato in una miscela, utilizzato a norma del « regolamento », viene versato dal Paese speditore, l'importatore deve costituire in dogana la cauzione prevista all'art. 2, paragrafo 1-*c*), del regolamento n. 1624/76.

Due copie del documento comprovante la costituzione della cauzione devono essere inviate, a cura dell'importatore, all'organo di controllo regionale competente.

La trasformazione del latte scremato in polvere deve avvenire entro il termine previsto dall'art. 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1624/76.

Al fine di permettere lo svolgimento dei successivi controlli le imprese che utilizzano latte scremato in polvere importato ai sensi del regolamento (CEE) n. 1624/76 per la produzione di miscele, come definite all'art. 1, paragrafo 3 del « regolamento », destinate ad essere utilizzate presso altri stabilimenti autorizzati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, per la produzione di alimenti composti di cui all'art. 4, paragrafo 1, del « regolamento », sono obbligate a comunicare al competente organo di controllo il programma di lavorazione con l'indicazione dei giorni in cui vengono prodotte le miscele.

Qualora il latte scremato in polvere come tale o contenuto in una miscela sia incorporato direttamente negli alimenti composti per animali l'organo di controllo provvede ad effettuare il prelevamento dei campioni solo sul prodotto finito da inviare all'analisi per la compilazione del bollettino di controllo.

Nel caso che il latte scremato in polvere sia utilizzato per la denaturazione, l'organo di controllo deve procedere, prima dell'inizio delle operazioni di denaturazione, al prelevamento di campioni della farina di erba o farina di erba medica da inviare all'analisi per l'accertamento della composizione granulometrica del prodotto, per la compilazione della sola « parte C » del bollettino di analisi.

Ad avvenuta trasformazione del quantitativo di latte scremato in polvere relativo alla cauzione versata, oppure secondo le cadenze previste all'art. 10 del presente decreto, le imprese interessate, facendo riferimento agli estremi del documento doganale di cui al primo comma del presente articolo, rivolgono alla « dogana », domanda di svincolo, anche parziale, della cauzione. Tale domanda, redatta in triplice esemplare e corredata di copia del documento doganale, deve essere però presentata all'organo di controllo competente, che lo trasmette alla « dogana »:

a) per i quantitativi riguardanti l'incorporazione negli alimenti per animali, sulla base della documentazione fornita dall'impresa, di cui all'art. 10, terzo comma, del presente decreto, degli accertamenti operati e dei risultati emergenti dal bollettino di controllo, accompagnati da una copia del bollettino di controllo;

b) per i quantitativi denaturati, sulla base della documentazione fornita dall'impresa ai sensi del precedente art. 10, quarto comma, degli accertamenti operati per la constatazione del rispetto della disposizione dell'art. 9, paragrafo 2, secondo comma, del « regolamento » e del risultato del bollettino di analisi accompagnato dal bollettino di analisi compilato soltanto al punto « C ».

La domanda va completata dalla seguente dichiarazione, apposta sul retro o allegata al documento doganale:

« A copertura della quantità di latte scremato in polvere di cui alla bolletta doganale n. .... si dichiara, sulla base degli elementi contabili forniti dall'impresa, che in data .... è stata effettuata, ai sensi e in osservanza del regolamento (CEE) n. 1725/79, la trasformazione di q.li ...... di latte scremato in polvere e che pertanto nulla osta allo svincolo della cauzione prestata a garanzia del quantitativo di prodotto trasformato sopra indicato.

Il latte scremato in polvere di cui alla citata bolletta doganale è entrato nello stabilimento di .... dell'impresa .... in data ..... per un quantitativo di q.li .... ».

La « dogana » dovrà comunicare all'organo di controllo competente lo svincolo o l'incameramento — totale o parziale — delle cauzioni tramite nota scritta redatta in duplice esemplare.

Ciascun organo di controllo, esaurita la pratica relativa a ciascuna cauzione prestata, invia il fascicolo completo all'A.I.M.A. accompagnato dai relativi bollettini di controllo.

Qualora il latte scremato in polvere tal quale o incorporato in una miscela, sia trasferito dallo stabilimento, l'impresa prima destinataria dell'importazione ne dà preventiva comunicazione, tramite lettera raccomandata A.R., agli organi di controllo competenti per territorio.

La comunicazione di cui al precedente comma deve indicare il quantitativo di latte scremato in polvere oggetto del trasferimento con riferimento alla bolletta doganale alla quale detto latte è imputabile, con l'indirizzo completo dello stabilimento al quale verrà inviato il quantitativo di latte in polvere, e se trattasi di trasferimento ad altra impresa, la relativa sede e ragione sociale.

La dichiarazione di cui al comma nono del presente articolo deve sempre essere rilasciata dall'organo di controllo competente per territorio ove è ubicato il primo stabilimento.

A tale scopo gli organi di controllo che espletano la loro sorveglianza sugli stabilimenti in cui il latte scremato in polvere è stato trasferito dovranno comunicare all'organo di controllo di partenza l'avvenuta trasformazione inviando anche i relativi bollettini di controllo.

Nel caso in cui il trasferimento interessi il latte scremato in polvere che sia stato trasformato in una miscela, la comunicazione di cui al comma dodicesimo del presente articolo deve riportare anche il dato relativo al quantitativo di latte scremato in polvere in essa contenuto al netto di qualsiasi altro ingrediente.

Le trascrizioni sui registri devono riguardare i quantitativi netti di latte scremato in polvere.

Art. 13.

Qualora dall'esame approfondito della contabilità previsto dall'art. 10, paragrafo 2-*d*), del « regolamento » risulti l'inosservanza, da parte dell'impresa, delle disposizioni contenute nel « regolamento » e/o nel presente decreto, l'organo di controllo comunica immediatamente all'A.I.M.A., alla « dogana » ed all'impresa interessata l'entità delle somme indebitamente svincolate. L'A.I.M.A. appena ricevuta la comunicazione, provvede a richiedere all'impresa il versamento dei relativi importi, che deve essere effettuato entro il termine prescritto dall'art. 9, paragrafo 3-*b*), del « regolamento ».

Il mancato versamento, entro il suddetto limite di tempo, delle somme indebitamente riscosse o svincolate, comporta per l'impresa l'immediata sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente decreto.

In caso di ripetuti ritardi nell'effettuazione dei versamenti richiesti dall'A.I.M.A., a seguito delle irregolarità di cui ai precedenti commi, all'impresa inadempiente può venire revocata l'autorizzazione.

Analoga procedura dovrà essere seguita per il recupero dell'aiuto versato al denaturatore qualora da eventuali controlli effettuati dagli organi regionali presso gli acquirenti di latte scremato in polvere denaturato risulti il mancato rispetto degli obblighi assunti da questi ultimi, riguardanti la regolare tenuta dei registri di cui al precedente art. 6 e la successiva conforme destinazione del prodotto.

Art. 14.

Ai sensi dell'art. 7 del presente decreto l'aiuto è quello applicabile il giorno della denaturazione o della incorporazione nei mangimi del latte scremato e del latte scremato in polvere. Qualora intervenga una modifica dell'aiuto in moneta nazionale nel periodo intercorrente tra la data di espletamento delle formalità doganali di esportazione dal Paese di origine alla data della trasformazione, l'impresa interessata può chiedere all'A.I.M.A. l'integrazione dell'aiuto.

Per avere l'integrazione dell'aiuto l'impresa interessata dovrà presentare apposita domanda all'A.I.M.A. secondo le procedure di cui al precedente art. 10 indicando i quantitativi di prodotto aventi diritto che devono chiaramente risultare dalle prescritte registrazioni.

Art. 15.

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 356/80, fino alla data in cui è sospesa l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 368/77, n. 443/77 e n. 1844/77, non vengono

effettuate le ricerche analitiche per la compilazione dei punti *A*-2, lettere *b*), *d*), *e*), *f*), del bollettino di analisi di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1979, nonché del punto *B*-1 del bollettino di controllo di cui all'allegato 8 del citato decreto ministeriale.

Art. 16.

Eventuali modifiche al presente decreto non riguardanti il precedente art. 12 e comunque i compiti affidati alla « dogana » potranno essere apportate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto sentito in proposito il Ministero delle finanze.

Art. 17.

E' abrogato il decreto ministeriale 31 dicembre 1979 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1981

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

ALLEGATO 1

. . . . li . .

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - ROMA

Al (indicare l'organo regionale designato ai controlli) *di* . . . .

OGGETTO: *Aiuti al latte scremato o al latte scremato in polvere trasformato in alimenti composti per animali.*

Il sottoscritto . . .
nato a . . in data . . . e
domiciliato a . . via . . nella
propria qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa .
. avente sede legale in . . . . via . . . .
e sede degli stabilimenti di lavorazione in . .
via / località . . . chiede di essere ammesso
a beneficiare degli aiuti previsti dalle norme dei regolamenti comunitari, per i quantitativi di latte scremato e latte scremato in polvere che intende trasformare in alimenti composti per animali, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CEE) n. 1725 del 26 luglio 1979 e dal decreto ministeriale . che ne dispone l'applicazione nel territorio nazionale.

A tale scopo, sotto la propria personale responsabilità, dichiara che:

1) gli stabilimenti sono in possesso dell'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. . . in data . . . di cui all'art. 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

2) prima della trasformazione il latte scremato in polvere presenta un tenore massimo in grassi dell'11 % e il latte scremato un tenore in grassi dell'1 %;

3) il latte scremato, così come il latte scremato in polvere anche incorporato in una miscela da trasformare in alimenti composti per animali, per i quali l'impresa chiede di beneficiare dell'aiuto, non hanno formato oggetto di concessione di alcun aiuto comunitario da parte dell'A.I.M.A., né da parte dell'organismo d'intervento di alcun altro Paese della Comunità economica europea;

4) il prodotto fabbricato con detto latte scremato e latte scremato in polvere ha normalmente la composizione sotto indicata, rispondente a quella tipica di alimenti composti per animali:

latte scremato . . . . % in peso;
latte scremato in polvere . . . . % in peso;
altri componenti aggiuntivi:
1 — amido . . . . % in peso;
2 — . . . . % in peso;
3 — . . . . % in peso;
4 — . . . . % in peso;

5) la miscela da impiegare nella fabbricazione di alimenti composti non contiene, al momento dell'utilizzazione, prodotti diversi da quelli indicati nell'art. 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1725/79;

6) il quantitativo di latte scremato in polvere che l'impresa in relazione alla capacità produttiva dei propri impianti, lavorerà mediamente nel trimestre per ottenere alimenti composti per animali, è di q.li . . . ., osservando di norma per l'esecuzione delle operazioni di trasformazione i cicli periodici (settimanali, decadali, quindicinali, mensili, ecc.) di cui appresso:

giorni di lavorazione . . . . data . . . .
orario usuale: dalle ore . . . alle ore . . .
quantità media di alimenti composti per animali prodotta giornalmente: q.li . . . .;

7) la fabbricazione di altri prodotti lattiero-caseari eseguita dall'impresa concerne: . . . .
. . . .
. . . .;

8) l'impresa è a conoscenza delle norme emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulle condizioni e modalità che disciplinano la concessione degli aiuti e si impegna ad osservarle scrupolosamente.

L'impresa s'impegna in particolare:

a) a comunicare all'organo di controllo, per i propri stabilimenti i mutamenti relativi ai cicli produttivi sopra indicati come ogni altra utile informazione sullo svolgimento delle operazioni, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui tali mutamenti si sono verificati;

b) a tenere la registrazione cronologica di tutte le operazioni riguardanti il carico-scarico e trasformazione delle materie prime impiegate nonché carico e scarico delle materie prime impiegate nonché carico e scarico degli alimenti composti prodotti adottando all'uopo il registro di trasformazione conforme al fac-simile allegato 3 del decreto ministeriale . . . . .;

c) a compilare la contabilità mensile o quindicinale riassuntive dei dati del predetto registro, conformemente ai facsimili allegati 4 e 4-*bis* del decreto ministeriale su citato;

d) ad avanzare la richiesta di concessione degli aiuti alla scadenza dei singoli periodi previsti, con domanda rivolta all'A.I.M.A. tramite l'organo di controllo competente, presentandola in due esemplari, ciascuno dei quali corredato da copia dei fogli del registro di trasformazione e della contabilità, entro il decimo giorno successivo a quello della scadenza anzidetta;

e) a consentire fin d'ora che siano eseguiti presso la sede e gli impianti dell'impresa, per quanto attinente all'oggetto della presente domanda e in particolare agli adempimenti in essa indicati, accertamenti e riscontri da parte di funzionari incaricati dall'organo di controllo, coadiuvandoli nell'espletamento del loro incarico.

In fede delle dichiarazioni e degli impegni di cui sopra.

Firma del titolare o del rappresentante legale dell'impresa

. . . .

ALLEGATO 2

. . . . li . . . . .

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - ROMA

Al (indicare l'organo regionale destinato a controllo) *di* . . . .

OGGETTO: *Aiuti al latte scremato in polvere denaturato da utilizzare esclusivamente per la produzione di alimenti per suinetti.*

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . in data . . . . . . e
domiciliato a . . . . . via . . . . nella propria qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa . . .
. . . . . avente sede legale in . . . . . .
via / località . . . . chiede di essere autorizzato,
ai sensi dell'art. 2, del regolamento (CEE) n. 1725/79, ad effettuare nello stesso stabilimento le operazioni di denaturazione del latte scremato in polvere da utilizzare esclusivamente per la produzione di alimenti composti per suinetti, beneficiando degli aiuti previsti dai regolamenti comunitari, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CEE) n. 1725/79 e dal decreto ministeriale . . . .

A tale scopo, sotto la propria personale responsabilità, dichiara che:

1) lo stabilimento è in possesso dell'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato numero . . . in data . . . . . di cui all'art. 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 28, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

2) prima della denaturazione il latte scremato in polvere presenta un tenore massimo in grassi dell'11 %;

3) il latte scremato in polvere che l'impresa intende utilizzare, non ha formato oggetto di concessione di alcun aiuto comunitario né da parte dell'A.I.M.A. né da parte degli organismi di intervento degli altri Paesi della Comunità economica europea;

4) gli alimenti composti per suinetti che saranno fabbricati nello stabilimento con il latte scremato in polvere già denaturato avranno in linea generale la composizione sotto indicata e saranno conformi a quanto disposto all'art. 4 del decreto ministeriale . . . . . .:

latte scremato in polvere	. . . . % in peso;
siero di latte in polvere	. . . . % in peso;
farina di cereali o di altri prodotti amidacei	. . . . % in peso;
farina di estrazione o altri prodotti proteici	. . . . % in peso;
grassi	. . . . % in peso;
altri componenti	. . . . % in peso;

5) la fabbricazione di altri prodotti lattiero-caseari eseguita dall'impresa concerne: . . . .
. . . .
. . . .;

6) l'impresa è a conoscenza delle norme emanate dal decreto ministeriale . . . . sulle condizioni e modalità che disciplinano la concessione degli aiuti e si impegna ad osservarle scrupolosamente.

L'impresa s'impegna in particolare:

a) a concordare con l'organo di controllo i giorni nei quali saranno effettuate le operazioni di denaturazione del latte scremato in polvere ed a comunicare per iscritto, all'organo medesimo prima della denaturazione i giorni concordati, i quantitativi di latte scremato in polvere che saranno denaturati e la formula di denaturazione scelta;

b) a tenere la registrazione cronologica di tutte le operazioni riguardanti il carico-scarico o trasformazione delle materie prime impiegate nonché carico e scarico dei prodotti ottenuti adottando all'uopo la contabilità di magazzino conforme al fac-simile allegato 7 e 7-*bis* del decreto ministeriale . . . .;

c) ad avanzare la richiesta di concessione degli aiuti alla scadenza dei singoli periodi previsti, con domanda rivolta all'A.I.M.A., tramite l'organo di controllo competente, presentandola in due esemplari, ciascuno dei quali corredato da copia dei fogli e della contabilità di magazzino, entro il decimo giorno successivo a quello della scadenza anzidetta;

d) a trasformare in alimenti per suinetti, il latte scremato in polvere denaturato nel proprio stabilimento, oppure a cederlo a terzi con contratto scritto contenente gli impegni fissati all'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1725/79;

e) a comunicare quindicinalmente con lettera raccomandata R.R., all'organo di controllo competente, relativamente all'ubicazione dello stabilimento acquirente, i quantitativi di latte in polvere denaturato ceduti i nominativi e gli indirizzi degli acquirenti;

f) a consentire fin d'ora che siano eseguiti presso la sede e gli impianti dell'impresa, per quanto attinente all'oggetto della presente domanda e in particolare agli adempimenti in esso indicati, accertamenti e riscontri da parte di funzionari incaricati dall'organo di controllo, coadiuvandoli nell'espletamento del loro incarico.

In fede delle dichiarazioni e degli impegni di cui sopra.

Firma del titolare o del rappresentante legale dell'impresa

. . . .

ALLEGATO 3

. . . . li . . . . .

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - ROMA

Al (indicare l'organo regionale designato ai controlli) *di* . . . .

OGGETTO: *Richiesta di autorizzazione ad utilizzare latte scremato in polvere denaturato da altre imprese per la produzione di alimenti per suinetti.*

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . in data . . . . e
domiciliato a . . . . . via . . . . nella propria qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa . . .
. . . . . avente sede legale in . . . . . .
via / località . . . . chiede di essere autorizzato,
ai sensi dell'art. 2, del regolamento (CEE) n. 1725/79, ad effettuare nello stabilimento su citato la produzione di alimenti per suinetti utilizzando latte scremato in polvere già denaturato presso altri stabilimenti.

A tale scopo, sotto la propria personale responsabilità, dichiara che:

1) lo stabilimento è in possesso dell'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato numero . . ., in data . . . . di cui all'art. 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

2) gli alimenti composti che saranno fabbricati con latte scremato in polvere denaturato avranno in linea generale la composizione sotto indicata e corrisponderanno a quanto stabilito dall'art. 4 del decreto ministeriale . . . . . .:

latte scremato in polvere	. . . . % in peso;
siero di latte in polvere	. . . . % in peso;

farina di cereali o di altri prodotti amidacei . . . . % in peso;
farina di estrazione o di altri prodotti proteici . . . % in peso;
grassi . % in peso;
altri componenti . . % in peso;

3) il quantitativo di latte scremato in polvere denaturato che l'impresa in relazione alla capacità produttiva dei propri impianti, lavorerà mediamente per ottenere alimenti per suinetti, è di q.li . . . ., osservando di norma per l'esecuzione delle operazioni di trasformazione i cicli periodici (settimanali, decadali, quindicinali, mensili, ecc.) di cui appresso:

giorni di lavorazione . . . . data . .;
orario usuale: dalle ore . . alle ore .,
quantità media di alimenti composti per animali prodotta giornalmente: q.li . . .;

4) la fabbricazione di altri prodotti lattiero-caseari eseguita dall'impresa concerne: . . . .
. . . .
. . . .;

5) l'impresa è a conoscenza delle norme emanate con decreto ministeriale . . . . . . sulle condizioni e modalità che disciplinano la concessione degli aiuti e si impegna ad osservarle scrupolosamente.

L'impresa si impegna in particolare:

a) a tenere la registrazione cronologica di tutte le operazioni riguardanti il carico-scarico e trasformazione delle materie impiegate nonché carico e scarico degli alimenti per suinetti prodotti adottando all'uopo la contabilità di magazzino conforme al fac-simile allegato 7 e 7-*bis* del decreto ministeriale . . . .;

b) ad utilizzare il latte scremato in polvere denaturato per la produzione di alimenti per suinetti nel proprio stabilimento oppure a cederlo a terzi con contratto scritto contenente gli impegni stabiliti all'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1725/79;

c) a comunicare quindicinalmente con lettera raccomandata R.R., all'organo di controllo competente, relativamente all'ubicazione dello stabilimento acquirente, i quantitativi di latte in polvere denaturati ceduti, i nominativi e gli indirizzi degli acquirenti;

d) a consentire fin d'ora che siano eseguiti presso la sede e gli impianti dell'impresa, per quanto attinente all'oggetto della presente domanda e in particolare agli adempimenti in essa indicati, accertamenti e riscontri da parte di funzionari incaricati dall'organo di controllo, coadiuvandoli nell'espletamento del loro incarico.

In fede delle dichiarazioni e degli impegni di cui sopra.

Firma del titolare o del rappresentante legale dell'impresa

. . . .

ALLEGATO 4

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - ROMA

Per il tramite del (organo di controllo competente per territorio) *di* . . . . .

Il sottoscritto . . . . nella propria qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa . . . . . avente sede legale in . . . . ., via . . . . . , ... e sede dello stabilimento in . . . . . via . . . ., già in possesso dell'autorizzazione n. . . . rilasciata in data . . . . . dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a beneficiare dell'aiuto al latte scremato e al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti composti per animali, chiede a nome e per conto dell'impresa medesima l'autorizzazione ad effettuare, mediante cisterne / containers, la consegna diretta degli alimenti composti ivi prodotti dalle aziende agricole di seguito elencate, le quali dispongono di tanti silos quanti sono i tipi di mangimi ad esse contemporaneamente forniti:

azienda (nome del titolare) . . . . ,
sita in . . . . . via . . . .;
azienda (nome del titolare) . . . .
sita in . . . . . via . . . .

Al fine degli obblighi che la presente richiesta comporta, dichiara inoltre di prendere formale impegno a:

collocare su ogni silos di deposito, sia presso il proprio stabilimento che presso le aziende agrarie utilizzatrici, un cartellino sigillato a propria cura su cui sarà riportata in modo leggibile, la composizione del mangime contenuto;

sigillare la bocca di carico dei silos ubicati presso le aziende di allevamento;

sigillare le bocche di entrata e di uscita di ogni cisterna adibita al trasporto, applicando alle stesse un cartellino che identifichi in modo inequivocabile la composizione del mangime contenuto;

integrare i documenti di accompagnamento della merce mediante dettagliata descrizione del prodotto fornito.

Dichiara infine di conoscere e di accettare la possibilità di sospensione dell'autorizzazione di cui trattasi nel caso in cui vengono rilevate inadempienze agli obblighi in merito richiesti o per eventuali gravi difficoltà che dovessero verificarsi nella esecuzione dei controlli prescritti.

. . . . . . li . . . . . .

. . . .

BILANCIO DI TRASFORMAZIONE (MENSILE O QUINDICINALE) DEL LATTE SCREMATO, DEL LATTE SCREMATO O IN POLVERE FABBRICAZIONI DI ALIMENTI

Data delle operazioni	Documentazione di carico			Generalità e indirizzo del fornitore della materia prima e/o descrizione di ogni altra operazione eseguita compreso lo scarico per vendita, restituzione, etc., che sarà riportato per quantità complessiva giornaliera	Carico materie prime																				Scarico materie prime				
	(Specificare se bolletta doganale, bolla di accompagnamento, fattura o altro documento di carico)	Numero	Data		Latte scremato			Latte scremato in polvere				Miscele (latte grassato)									Totale complessivo (1)				Utilizzate per la fabbricazione di alimenti composti				
												Giacenze (2)			Ricevute (3)			Prodotte (4)			l.s.	l.s.p.	Miscele (latte gr.)		l.s.	l.s.p.	Miscele (latte gr.)		
					giacenza (2)	ricevuto (3)	trasformato (5)	giacenza (2)	ricevuto (3)	prodotto (4)	trasformato (5)	quantità	% l.s.p.	l.s.p. contenuto	quantità	% l.s.p.	l.s.p. contenuto	quantità	% l.s.p.	l.s.p. contenuto	quantità	quantità	quantità	l.s.p. contenuto	quantità	quantità	quantità	% l.s.p.	l.s.p. contenuto
					q.li	q.li	q.li	q.li	q.li	q.li	q.li	q.li		q.li	q.li		q.li	q.li		q.li	q.li	q.li	q.li	q.li	q.li	q.li	q.li		q.li
					1=46	2	3	4=47	5	6	7	8=48	9	10=50	11	12	13	14	15	16	17=1 +2−3	18=4 +5+6 −7	19=8 +11+ 14	20=10 +13+ 16	21	22	23	24	25
				riporto pagina precedente																									
				a riportare																									

(1) Compilare solo a fine di ogni singolo periodo (mensile o quindicinale) con i dati derivanti dalla somma e/o differenza dei totali delle singole colonne interessate. — (2) Riportare all'inizio le quantità di materie prime pervenute allo stabilimento nel corrispondente periodo di lavorazione — (4) Riportare le quantità di materie prime fabbricate in loco mediante la trasformazione di prime. — (6) Riportare la differenza tra la materia prima utilizzata (col. 21 + 22 + 25) espressa in latte scremato in polvere e la quantità incorporata negli alimenti (col. 32). — (7) Indicare nella

ALLEGATO 5

E DELLE MISCELE CONTENENTI LATTE SCREMATO IN POLVERE, RICEVUTI E/O PRODOTTI, DA UTILIZZARE NELLE COMPOSTI PER IL BESTIAME

Alimenti composti prodotti nello stabilimento							perdita complessiva di lavorazione (l.s.p.) (6)	Alimenti composti prodotti in altri stabilimenti e ricevuti ai fini della sola vendita			Scarico per vendite, prestiti, perdite accidentali, etc.									Giacenza chiusura periodo (1)									Note
	Composizione										Materie prime					Alimenti composti				Materie prime					Alimenti composti				
											l.s.	l.s.p.	Miscele (latte grass.)			Prodotti in loco		Ricevuti per la vendita		l.s.	l.s.p.	Miscele (latte grass.)			Prodotti in loco		Ricevuti per la vendita		
quantità	% di l.s.p.	% di	% di	% di	% di altri componenti	quantità di materia prima incorporata (l.s.p.)		quantità	% l.s.p.	l.s.p. contenuto	quantità	quantità	quantità	% l.s.p.	l.s.p. contenuto	quantità	l.s.p. contenuto	quantità	l.s.p. contenuto	quantità	quantità	quantità	% l.s.p.	l.s.p. contenuto	quantità	l.s.p. contenuto	quantità	l.s.p. contenuto	
q.li						q.li	q.li	q.li		q.li	q.li	q.li	q.li		q.li	q.li	q.li	q.li	q.li	q.li	q.li	q.li		q.li	q.li	q.li	q.li	q.li	
26	27	28	29	30	31	32=26 x27	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46=17 —21 —37	47=18 —22 —38	48=19 —23 —39	49	50=20 —25 —41	51=28 —42	52=32 —43	53=34 —44	54=36 —45	

di ciascun periodo nelle corrispondenti colonne del « carico materie prime » e/o degli « alimenti composti prodotti » le rispettive giacenze relative al precedente periodo. — (3) Trascrivere solo altre *materie prime già in carico presso lo stabilimento* in quanto trascritte nel presente registro. — (5) Materie prime assoggettate in loco a trasformazione per la produzione di altre materie colonna « Note » in corrispondenza di ciascuna registrazione, i quantitativi di caseina e/o caseinati aggiunti come tali o sotto forma di miscele sia nelle materie prime che nei prodotti ottenuti.

ALLEGATO 6

CONTABILITA' MENSILE (QUINDICINALE) DEI DATI RISULTANTI DAL REGISTRO DI TRASFORMAZIONE RELATIVO ALLE QUANTITA' DI LATTE SCREMATO, LATTE SCREMATO IN POLVERE E MISCELE CONTENENTE LATTE SCREMATO IN POLVERE, UTILIZZATE PER LA PRODUZIONE DI ALIMENTI COMPOSTI PER IL BESTIAME, NEL PERIODO . . . .

IMPRESA: ....

....

DESCRIZIONI	Materie prime (in q.li)		
	L.S.	L.S.P.	L.S.P. in miscela (latte gr)
	Quantità	Quantità	Quantità
BILANCIO MATERIE PRIME			
A) *Elementi di carico*:			
1) giacenze fine periodo precedente (colonne 1/4/10 del bilancio di trasformazione)			
2) quantità ricevute e/o prodotte nel periodo attuale [colonne (2—3) (5+6—7) (13+16) del bilancio di trasformazione]			
Totale carico materie prime (colonne 17/18/20 del bilancio di trasformazione)			
B) *Elementi di scarico*:			
1) vendite, restituzioni, perdite accidentali, etc. (colonne 37/38/41 del bilancio di trasformazione)			
2) quantità utilizzate nella fabbricazione degli alim. comp. (colonne 21/22/25 del bilancio di trasformazione)			
Totale scarico materie prime [colonne (21+37) (22+38) (25+41) del bilancio di trasformazione]			
C) *Totale carico materie prime*			
a detrarre totale scarico materie prime			
Giacenza materie prime attuale periodo			
D) *Quantità impiegata nella fabbricazione degli alimenti composti* (B/2) del registro contabilità			
a detrarre perdite di lavorazione (col. 33 del bilancio di trasformazione)			
Quantità di materia prima incorporata negli alimenti composti (col. 32 del bilancio di trasformazione)			

DESCRIZIONI	Alimenti composti (in q.li)			
	Prodotti in loco		Prodotti in altro stabilimento	
	Quantità	L.S.P. contenuto	Quantità	L.S.P. contenuto
E) *Bilancio alimenti composti*:				
1) Carico quantità alimenti composti prodotti o ricevuti (dal bilancio di trasformazione colonne 26/32 e 34/36) . . .				
2) a detrarre giacenze periodo precedente (colonne 51/52 e 53/54 del bilancio di trasformazione nel periodo precedente)				
Quantità di alimenti composti prodotti nel periodo attuale				
F) *Quantità alimenti composti prodotti o ricevuti* (E/1 del registro contabilità)				
a detrarre quantità vendute, restituite e/o comunque scaricate (colonne 42/43/44/45 del bilancio di trasformazione) . .				
Giacenza attuale alimenti composti (colonne 51/52/53/54 del bilancio di trasformazione)				
G) *Bilancio delle quantità di materia prima contenuta negli alimenti composti beneficiante dell'aiuto*:				
1) effettivamente incorporata negli alimenti composti prodotti nel periodo (col. 32 del bilancio di trasformazione meno E/2 del reg. cont.)				
2) a sommare le perdite di lavorazione (ammesse per 1,8% se superiori) (col. 33 del bilancio di trasformazione) . . .				
Totale materie prime da contabilizzare ai fini dell'aiuto . .				

Data . . . .

Firma del titolare
o del legale rappresentante dell'impresa

ALLEGATO 6-*bis*

REGISTRO GIORNALIERO DI SCARICO DELLE MATERIE PRIME E DEGLI ALIMENTI COMPOSTI

Estremi bolla accompagnamento o fattura		GENERALITA' E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE O EVENTUALE ALTRA MOTIVAZIONE DELL'OPERAZIONE DI SCARICO	Materie prime q.li					Alimenti composti q.li			
			L.S.	L.S.P.	Miscela (latte grassato)			Prodotti in loco		Prodotti in altri stabilimenti	
Numero	Data		Quantità	Quantità	Quantità	% di L.S.P.	L.S.P. contenuto	Quantità	L.S.P. contenuto	Quantità	L.S.P. contenuto

ALLEGATO 7

CONTABILITA' DI MAGAZZINO

Data delle operazioni	Documentazione di carico			GENERALITA' ED INDIRIZZO DEL FORNITORE O ALTRA MOTIVAZIONE DELLA OPERAZIONE DA ESEGUIRE	Carico L.S.P.	Materie prime impiegate nella operazione di denaturazione		L.S.P. denaturato						Alimenti suinetti								Vendite (quantità)
								Carico per			Scarico per			Produzione		Composizione						
	Indicare se: bolletta doganale bolla accompagn. o altro titolo	Numero	Data			L.S.P. quantità	Farina di erba quantità	Produzione in loco	Acquisto	Totale carico	Produzione diretta di alimenti	Vendite	Totale scarico	Quantità	L.S.P. denaturato contenuto	% L.S.P.	% Siero latte in polvere	% Farina cereali o altri prodotti amidacei	% Farina estrazione o altri prodotti proteici	% Grassi	% Altri componenti	

N.B. — Il presente fac-simile può essere riprodotto per la sola parte che interessa il tipo di lavorazione che l'impresa intende effettuare.

ALLEGATO 7-*bis*

SCARICO GIORNALIERO DEL LATTE SCREMATO IN POLVERE DENATURATO VENDUTO AD ALTRE IMPRESE

Estremi bolla accompagnamento o fattura		GENERALITA' E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE	L.S.P. denaturato venduto
Numero	Data		

ALLEGATO 8

(Indicare l'organo che ha eseguito i controlli) *di* . . . .

PROCESSO VERBALE

N. . . in data . . . . del sopralluogo e degli accertamenti eseguiti in relazione alle operazioni di denaturazione del latte scremato in polvere o di trasformazione in alimenti composti del latte scremato e del latte scremato in polvere, anche incorporato in una miscela, ai fini della concessione dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1725/79.

Il giorno . . . alle ore . . . il sottoscritto . . . . . . funzionario di questo . . . . . . ha redatto in contraddittorio con il rappresentante (od incaricato dell'impresa) . . . . . il processo verbale riguardante gli accertamenti compiuti presso lo stabilimento di produzione degli alimenti composti su menzionati, sito in . . . .

Hanno formato oggetto degli accertamenti:

1) l'origine del latte scremato e/o del latte scremato in polvere anche se contenuto in una miscela.

Per i prodotti importati l'origine è stata rilevata in base agli estremi delle bollette doganali, mentre per quelli di produzione nazionale provenienti da altro stabilimento l'origine è stata rilevata in base agli estremi delle bolle di accompagnamento o delle fatture relative alla merce medesima.

Per quanto concerne la produzione di polvere di latte fabbricata nello stabilimento di cui trattasi l'origine è stata rilevata dai registri di scarico dello stabilimento medesimo previsto dall'art. 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138;

2) il controllo della regolarità della registrazione stessa e della relativa documentazione, nonché della concordanza dei dati risultanti dal registro di trasformazione con quelli esposti nella contabilità relativa al periodo intercorrente tra l'attuale verbalizzazione e quella immediatamente precedente;

3) il riscontro effettivo delle giacenze di alimenti composti e delle materie prime con le giacenze contabili.

Pertanto a conclusione di quanto esaminato in relazione all'accertamento eseguito si dichiara:

. . . .

Per quanto concerne le osservazioni formulate ai precedenti punti . . . . . sono state impartite le seguenti istruzioni per l'esatta osservanza dei prescritti adempimenti: . . . .

Letto, approvato e sottoscritto.

Il funzionario
. . . .

Il rappresentante
o l'incaricato dell'impresa
. . . .

ALLEGATO 9

PROCESSO VERBALE DI DENATURAZIONE

(indicare l'intestazione dell'organo designato al controllo) *di* . . . .

PROCESSO DI CONSTATAZIONE

N. . . in data . . . sul controllo dell'operazione di denaturazione di latte scremato in polvere designato alla produzione di alimenti per suinetti.

Il giorno . . . alle ore . . . il sottoscritto . . . . . . funzionario di . . . . . . ha redatto in contraddittorio con il rappresentante od incaricato dell'impresa . . . . . . il presente processo verbale riguardante il controllo presso lo stabilimento sito in . . . . . . via/località . . . . . dell'impresa stessa, dell'operazione di denaturazione di latte scremato in polvere, per la quale il relativo periodo è stato precedentemente concordato.

Hanno formato oggetto di detto controllo:

1) lo stato di efficienza delle apparecchiature necessarie alla pesatura e alla miscelazione del latte scremato in polvere della farina di erba;

2) la quantità di latte scremato in polvere da mettere in lavorazione ed il denaturante impiegato, nonché il relativo prelievo dei campioni da inviare all'analisi.

A conclusione delle operazioni di denaturazione è risultato che le quantità di latte scremato in polvere impiegate per la denaturazione sono state di q.li . . con l'aggiunta di q.li . . di farina di erba, secondo la granulometria dichiarata (formula *A* e *B*) . . . . .

Pertanto, a conclusione del controllo effettuato in loco, è risultato che sono stati prodotti q.li . . di latte scremato in polvere denaturato.

Per quanto concerne le osservazioni formulate ai precedenti punti . . ., sono state impartite le seguenti istruzioni ai fini della esatta osservanza dei prescritti adempimenti . .

. . . .

Letto, approvato e sottoscritto.

Il funzionario

. . . .

Il rappresentante
o incaricato dell'impresa

. . . .

ALLEGATO 10

. . . . . . li . . . . . .

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - *A.I.M.A.* - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Al (indicare l'organo che ha eseguito i controlli) *di* . . . .

OGGETTO: *Aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere trasformato in alimenti composti per animali.*

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . in data . . . nella propria qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa . . . . avente sede legale in . . . . via . . . . chiede con la presente domanda — in riferimento alla / alle autorizzazion. . MAF n. . . . del . . . . concernente l'ammissione di questa impresa, per lo / gli stabiliment. . sit. . dai . . . . ., a beneficiare degli aiuti previsti in regolamenti comunitari — la concessione e la corresponsione dell'aiuto per il quantitativo di q.li . . . di latte scremato / latte scremato in polvere utilizzato nel periodo dal . . . . al . . . . per la produzione di alimenti composti per animali in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CEE) n. 1725/79 e dal decreto ministeriale . . . .

Nel periodo suindicato dal . . . . al . . . . questa impresa, in ottemperanza a quanto riportato nel decreto ministeriale . . . . sulle condizioni e modalità per la concessione degli aiuti in oggetto, ha provveduto:

a dare tempestiva comunicazione all'organo di controllo preposto, dei mutamenti verificatisi nei cicli periodici delle operazioni durante il periodo considerato;

a tenere la registrazione cronologica dei quantitativi di materia prima e di alimenti composti per animali, che questa impresa ha ricevuto, prodotti, utilizzati e smerciati.

Il quantitativo anzidetto di prodotto di q.li . . per il quale si chiede la concessione e la corresponsione degli aiuti, concorda con il riepilogo delle risultanze della contabilità qui appresso indicati:

dal . . . . al . . . . q.li . . . . . .
dal . . . . al . . . . q.li . . . . . .
dal . . . . al . . . . q.li . . . . . .
Totale q.li . . . . .

Alla presente domanda allega due copie dei fogli del registro di trasformazione e della contabilità relativi alla registrazione delle operazioni inerenti il periodo richiesto.

Nel confermare l'esattezza di quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni sull'accoglimento della presente domanda.

Firma del titolare
o del rappresentante legale
dell'impresa

. . . .

ALLEGATO 11

Nome dell'organismo incaricato del controllo . . . .
. . . .

Indicazioni che consentono la identificazione della impresa interessata . . . . .

Data del controllo . . . .

BOLLETTINO DI ANALISI

Latte scremato in polvere ai sensi del regolamento (*CEE*) *n.* 1725/79 *della commissione, del* 26 *luglio* 1979 (*art.* 1, *par.* 2, 3 *e* 4 *e art.* 10) (1)

A. — *Latte scremato in polvere come tale* (*art.* 1, *par.* 2 *e* 4).		
1) Dosaggio:		
a) del tenore d'acqua (2)	0,0 %	
b) di altri componenti, se le autorità nazionali richiedono il dosaggio.	0,0 % oppure 00,0 %	
2) Individuazione di prodotti estranei, secondo le modalità definite dalle autorità nazionali:	assenza	presenza (3)
a) amido		
b) cereali triturati (7)		
c) farina di erba o di erba medica		
d) olio di pesce non deodorato (7)		
e) farina di pesce (7)		
f) pannelli triturati (7)		
g) altri, in particolare siero di latte se la ricerca è richiesta dalle autorità nazionali.		
B. — *Latte scremato in polvere incorporato in una miscela* (*art.* 1, *par.* 3). Esami supplementari a quelli di cui alla lettera *A*.		
1) Dosaggio:		
a) tenore di latte scremato in polvere (per differenza e per dosaggio di almeno un componente) (4)	00,0 % (5)	
b) tenore di grassi, compreso gli agenti tecnologici liposolubili (4).	00,0 %	
2) Altri esami, se richiesti dalle autorità nazionali.		
C. — *Latte scremato in polvere denaturato* (*art.* 3, *par.* 1). Esami supplementari a quelli di cui alla lettera *A*. Controllo della denaturazione mediante farina di erba o di erba medica:		
1) percentuale (6)	0,0 %	
2) granulometria (controllata prima dell'incorporazione).	00 % di particelle che non superano 300 micron.	

Luogo e data . . . .

Firma del responsabile

. . . .

---

(1) Per il prelievo di campioni si applicano le disposizioni adottate conformemente alla direttiva n. 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa alla introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (« Gazzetta Ufficiale » n. L 170 del 3 agosto 1970, pag. 2).

(2) Il metodo di analisi di riferimento è quello che figura nella norma internazionale FIL 26:1964.

(3) Contrassegnare con una crocetta la casella che interessa.

(4) Tale percentuale può essere determinata mediante l'analisi di laboratorio oppure controllo in loco durante la fabbricazione della miscela.

(5) Scarto massimo tra due prove, 0,8 % in valore assoluto.

(6) Tale percentuale può essere determinata mediante l'analisi di laboratorio oppure controllo in loco di cui all'art. 3, par. 2 del presente regolamento.

(7) Da non annotare fino alla data che sarà stabilita al momento in cui saranno nuovamente applicati i regolamenti (CEE) n. 368/77, n. 443/77, n. 1844/77 o misure analoghe.

ALLEGATO 12

Nome dell'organismo incaricato del controllo . . .

. . . .

Indicazioni che consentono la identificazione della impresa interessata . . . . .

Data del controllo . . . .

BOLLETTINO DI CONTROLLO

Alimenti composti per animali conformemente al regolamento (CEE) n. 1725/79 della commissione del 26 luglio 1979 (art. 4, par. 1, lettere a) *e* d) *e art. 10, par. 2.* (1)

A. — *Risultati dell'analisi di laboratorio completata da controlli frequenti ed imprevisti ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, lettere* b) *e* c), *eventualmente sostituita dal controllo permanente in loco*:	
a) tenore di latte scremato in polvere	00 % (2)
b) tenore di amido .	0,0 %
c) tenore di grassi . . .	0,0 %
d) tenore di farina di erba o di erba medica	0,0 %
B. — *Risultati dell'analisi di laboratorio*:	
1) Dosaggio del tenore di rame (3)	00 p.p.m.
2) Granulometria della farina di erba o di erba medica (controllata prima della incorporazione)	00 % particelle che non superano 300 micron.

Luogo e data . . . .

Firma del responsabile

. . . .

(1) In materia di prelievo di campioni, si applicano le disposizioni adottate conformemente alla direttiva n. 70/373/CEE del Consiglio del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (« Gazzetta Ufficiale » n. L 170 del 3 agosto 1970, pag. 2).

(2) Scarto massimo tra due esami 5 % in valore assoluto. L'applicazione di tale scarto è valido fino al 31 gennaio 1981 - (Regolamento (CEE) n. 2851/80).

(3) Tale ricerca non sarà eseguita fino alla data in cui non saranno nuovamente applicati i regolamenti (CEE) n. 368/77, n. 443/77 e n. 1844/77 e misure analoghe.

ALLEGATO 13

DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' DI LATTE SCREMATO IN POLVERE PRESENTE NEGLI ALIMENTI COMPOSTI PER ANIMALI PER COAGULAZIONE ENZIMATICA DELLA PARACASEINA.

1. OGGETTO.

Determinazione della quantità di latte scremato in polvere presente in un alimento composto per animali, per coagulazione enzimatica della paracaseina.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE.

Il presente metodo si applica agli alimenti composti per animali contenenti almeno il 50 % di latte scremato in polvere; la presenza di quantità notevoli di latticello e/o di talune proteine non lattee può provocare interferenze.

3. PRINCIPIO DEL METODO.

3.1. *Solubilizzazione della caseina contenuta nell'alimento composto per animali, per estrazione con una soluzione di citrato di sodio.*

3.2. *Ripristino della concentrazione di ioni calcio necessaria per la precipitazione della paracaseina; trasformazione della caseina in paracaseina attraverso l'azione del caglio.*

3.3. *Determinazione dell'azoto della paracaseina dopo mineralizzazione secondo il metodo Kjeldahl, come previsto dalla direttiva n. 72/199/CEE della commissione del 27 aprile 1972; calcolo delle quantità di latte scremato in polvere presente, sulla base di un contenuto minimo di caseina del 27,5 %.*

4. REATTIVI.

I reattivi impiegati sono di purezza analitica. L'acqua deve essere distillata o avere purezza equivalente. Ad eccezione del caglio (4.5), tutti i reattivi e le soluzioni impiegate devono essere esenti da sostanze azotate.

4.1. *Citrato trisodico con 2 molecole d'acqua di idratazione (soluzione all'1% p/v).*

4.2. *Cloruro di calcio (soluzione acquosa satura a 20°C) ottenuta per dissoluzione di 90 g di cloruro di calcio anidro in 100 ml di acqua distillata, riscaldando ed agitando moderatamente.*
Dopo riposo a 20°C per una notte (deve formarsi un deposito cristallino; qualora esso manchi, aggiungere altro cloruro di calcio e ripetere l'operazione), filtrare il giorno successivo e conservare la soluzione così ottenuta a 20°C, in bottiglia chiusa.

4.3. *Idrossido di sodio* 0,1 *N.*

4.4. *Acido cloridrico* 0,1 *N.*

4.5. *Soluzione di caglio standardizzata all'*1:10.000 *(estratto da pellette di vitello); conservare in frigorifero a 4-6°C.*

4.6. *Reattivi per il dosaggio dell'azoto secondo il metodo Kjeldahl, come previsto dalla direttiva n. 72/199/CEE della commissione del 27 aprile 1972.*

5. APPARECCHIATURE.

Materiale corrente di laboratorio, ed in particolare:

5.1. *Mortaio o mulino omogeneizzatore.*

5.2. *Bilancia analitica.*

5.3. *Centrifuga da tavolo* (2.000 - 3.000 *rpm*) *e relative provette da* 50 *ml.*

5.4. *Agitatore magnetico con sbarrette da* 10-15 *mm.*

5.5. *Beckers da* 150 - 200 *ml.*

5.6. *Matracci da* 250 *ml e* 500 *ml.*

5.7. *Imbuti in vetro, del diametro di* 60-80 *mm.*

5.8. *Filtri circolari senza ceneri, per filtrazione rapida, del diametro di* 150 *mm* (*S.S.* 589² *S.S.* 595 1/2).

5.9. *Pipette di varie misure.*

5.10. *Bagnomaria termostato a* 37°*C.*

5.11. *pH - metro.*

5.12. *Apparecchio di mineralizzazione e distillazione secondo il metodo Kjeldhal con relativi accessori.*

5.13. *Buretta graduata da* 25 *ml per la titolazione.*

5.14. *Spruzzetta in plastica per acqua distillata.*

5.15. *Spatole in acciaio inossidabile.*

5.16. *Termometro.*

5.17. *Stufa a temperatura regolabile.*

6. PROCEDIMENTO ANALITICO.

6.1. *Preparazione del campione.*

10-20 g del campione vengono triturati in mortaio o miscelati nell'omogeneizzatore-miscelatore in modo da ottenere una miscela omogenea.

6.2. *Solubilizzazione della polvere di latte e separazione del residuo insolubile.*

6.2.1. Pesare 1,000 ± 0,002 g di alimento composto per gli animali ben omogeneizzato (6.1.) direttamente in una provetta da centrifuga da 50 ml. Aggiungere 30 ml di soluzione di citrato trisodico (4.1.) riscaldata in precedenza a 45°C.

Disperdere la polvere sottoponendo ad agitazione magnetica per almeno 5 minuti.

6.2.2. Centrifugare a 500 g (2.000 - 3.000 rpm) per 10 minuti e raccogliere il surnatante acquoso in un becker da 150 - 200 ml. Evitare la perdita di particelle insolubili durante il trasferimento del surnatante.

6.2.3. Procedere a due altre estrazioni sul residuo, operando allo stesso modo e mescolando i tre estratti acquosi

6.2.4. Qualora dovesse verificarsi una separazione della stessa sostanza grassa, raffreddare fino a solidificazione della fase grassa, che verrà poi asportata mediante una spatola.

6.3. *Coagulazione della caseina con gli enzimi del caglio.*

6.3.1. All'estratto acquoso totale (circa 100 ml) aggiungere, goccia a goccia e sotto agitazione, 1 ml di una soluzione satura di cloruro di calcio (4.2.). Regolare il pH su 6,4 - 6,5 con soluzioni diluite di NaOH (4.3.) o HCL (4.4.) Porre la soluzione in bagno termostatato a 37°C per 15-20 minuti, per consentire la creazione dell'equilibrio salino. Questo si manifesta con la comparsa di un aspetto lattescente.

6.3.2. Qualora si formi un precipitato, è opportuno eliminarlo centrifugando a 1.000 rpm per 5 minuti. Decantare il surnatante senza lavare il sedimento.

6.3.3. Aggiungere goccia a goccia all'estratto 0,5 ml di caglio (4.5.) immediatamente dopo l'uscita dal bagno termostatato.

La coagulazione si verifica in 1-2 minuti.

6.3.4. Dopo 10-15 minuti di permanenza alla temperatura da 20 - 37°C, rompere il coagulo agitando. Raccogliere quantitativamente la caseina su un filtro rapido (5.8.), lavando tre volte con 15 ml di acqua (3 × 15 ml). La filtrazione deve essere completata al massimo entro 2 ore.

6.4. *Determinazione dell'azoto caseinico.*

6.4.1. Dopo filtrazione completa, introdurre il filtro nel pallone Kieldahl e procedere al dosaggio dell'azoto secondo il metodo Kieldahl previsto dalla direttiva n 72/199/CEE della commissione del 27 aprile 1972.

7. PROVA IN BIANCO.

7.1. Effettuare sistematicamente una prova in bianco utilizzando un filtro senza ceneri (5.8.), umettato con una miscela contenente 90 ml di soluzione di citrato di sodio (4.1.), 1 ml di una soluzione satura di cloruro di calcio (4.2.), 0,5 ml di caglio liquido (4.5.) e lavato con 3 × 15 ml d'acqua prima di essere mineralizzato secondo il metodo Kieldahl, previsto dalla direttiva n. 72/199/CEE della commissione del 27 aprile 1972.

7.2. Detrarre dal volume di acido (4.4.) impiegato per la titolazione del campione esaminato il volume necessario per la prova in bianco.

8. PROVA DI CONTROLLO.

8.1. Per controllare il procedimento analitico ed i reattivi sopra menzionati eseguire una determinazione su un alimento composto per animali, di composizione standard, il cui contenuto in latte scremato in polvere già noto sia stato stabilito attraverso un'analisi circolare. Il risultato medio di una determinazione in doppio non deve discostarsi più dell'1 % dai risultati dell'analisi circolare.

9. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

9.1. La percentuale di latte scremato in polvere nell'alimento composto per animali si calcola con la formula seguente:

$$\% \text{ L.S.P.} = \frac{N \times 6{,}38}{27{,}5} \times 100$$

dove N rappresenta la percentuale di azoto della paracaseina; 27,5 è il fattore di conversione per il passaggio della caseina determinata alla percentuale di latte scremato in polvere.

10. PRECISIONE DEL METODO.

10.1. *Ripetibilità.*

Nel 90 % almeno dei casi studiati la differenza fra due risultati singoli, ottenuti sullo stesso campione, nel medesimo laboratorio dallo stesso operatore, non deve superare 2 g di latte scremato in polvere su 100 g dell'alimento composto per gli animali esaminato.

10.2. *Riproducibilità.*

Nel 90 % almeno dei casi studiati, la differenza fra i risultati ottenuti da due laboratori sullo stesso campione, non deve superare 5 g di latte scremato in polvere su 100 g dell'alimento composto per gli animali esaminato.

11. OSSERVAZIONI.

11.1. L'aggiunta di una percentuale rilevante di talune proteine non lattee ed, in particolare di quelle di soia, che siano state riscaldate insieme al latte scremato in polvere comporta risultati troppo elevati, dovuti alla coprecipitazione delle proteine stesse insieme alla paracaseina del latte.

11.2. L'aggiunta di latticello può comportare valori troppo bassi, poiché la determinazione si riferisce soltanto all'estratto sgrassato. L'aggiunta di taluni tipi di latticello di crema acida può dare valori nettamente più bassi, poiché la dissoluzione di tali prodotti nel citrato è incompleta.

11.3. L'aggiunta di lecitina in quantità non inferiore allo 0,5 % può parimenti comportare risultati troppo bassi.

11.4. L'incorporazione di latte in polvere riscaldato ad alta temperatura (high-heat) può condurre a valori troppo elevati, dovuti alla coprecipitazione di talune proteine del lottosiero insieme alla paracaseina del latte.

(323)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1981.

Norme per la ripartizione tra le imprese interessate del quantitativo di latte scremato in polvere che può essere denaturato in Italia, per la produzione di alimenti per suinetti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1725/79.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1725/79 del 26 luglio 1979 che stabilisce le norme relative alla concessione dell'aiuto comunitario per il latte scremato e il latte scremato in polvere utilizzati per la produzione di alimenti per animali, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2851/80 del 31 ottobre 1980, ed in particolare l'art. 2, paragrafi 3 e 4, relativi alle modalità per la concessione dell'aiuto comunitario per il latte scremato in polvere denaturato ed utilizzato per la produzione di alimenti per suinetti;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1981 che detta le norme per l'applicazione delle disposizioni impartite dal regolamento (CEE) n. 1725/79 del 26 luglio 1979;

Considerata l'opportunità di stabilire criteri obiettivi per la ripartizione tra le imprese interessate e la totale utilizzazione del quantitativo di 12.500 tonnellate di latte scremato in polvere che l'Italia è autorizzata a denaturare entro il mese di novembre 1981 per la successiva produzione di alimenti per suinetti;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese che ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1725/79, intendano richiedere il quantitativo di latte scremato in polvere da denaturare entro il 30 novembre 1981, devono presentare la domanda di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 13 gennaio 1981 entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

La domanda deve essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta in conformità della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante i quantitativi di alimenti per suini prodotti nel corso del 1979 o nei primi dieci mesi del 1980, e di questi quelli destinati all'alimentazione dei suinetti di peso non superiore ai 35 chilogrammi.

La dichiarazione di cui al precedente comma deve inoltre contenere l'indicazione del quantitativo di latte scremato in polvere che l'impresa chiede di denaturare entro il 30 novembre 1981 e deve essere completata dall'impegno di comunicare, alla fine del mese di febbraio, maggio, agosto e novembre, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, i quantitativi di latte scremato in polvere denaturati, gli alimenti per suinetti prodotti, i quantitativi di latte scremato in polvere denaturati ceduti ad altre imprese nel corso del relativo trimestre.

La comunicazione, pena la decadenza dall'autorizzazione, deve essere inviata entro il decimo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo indicato.

Copia della comunicazione va inviata all'organo di controllo competente.

L'impresa che intende produrre alimenti per suinetti utilizzando latte scremato in polvere già denaturato può attribuire il quantitativo di alimenti per suinetti da essa prodotto ad altra impresa che intende procedere alla denaturazione del latte. A tale fine l'impresa richiedente i quantitativi di latte scremato in polvere da denaturare deve allegare alla propria domanda la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, indicata al comma secondo del presente articolo, all'uopo rilasciata dall'impresa che non effettua la denaturazione.

La partecipazione alla ripartizione del quantitativo di latte scremato in polvere che annualmente l'Italia è autorizzata a denaturare è limitata alle imprese, con stabilimento, idoneamente attrezzato a denaturare almeno 20 tonnellate di latte scremato in polvere per giorno di lavorazione, che si impegnano a denaturare giornalmente almeno il quantitativo suindicato.

Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, constatata la regolarità delle domande pervenute entro il termine stabilito, visti i pareri degli organi di controllo, rilasciati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 13 gennaio 1981, provvederà ad effettuare la ripartizione del quantitativo massimo di 12.500 tonnellate di latte scremato in polvere che può essere denaturato in Italia tra le imprese richiedenti, tenendo presente in particolare i quantitativi di alimenti per suini e quelli per suinetti prodotti da ciascuna impresa e quelli alla stessa attribuiti ed inoltre le necessità derivanti dalla particolare ubicazione geografica dell'impresa medesima in relazione alla consistenza dell'allevamento suinicolo della zona.

Qualora le richieste pervenute entro il termine fissato non coprano l'intero contingente o si rendano disponibili quantitativi del contingente medesimo il Ministero provvederà a darne comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* stabilendo il termine entro il quale le imprese interessate potranno chiedere l'assegnazione del quantitativo disponibile di latte scremato in polvere da denaturare. L'attribuzione verrà effettuata sulla base dei criteri indicati al primo comma del presente articolo.

Al fine di evitare che il contingente non venga interamente utilizzato il Ministero dell'agricoltura, ricevute le comunicazioni previste al comma quarto dell'art. 1 del presente decreto, potrà procedere alla revisione dei singoli quantitativi assegnati qualora il quantitativo denaturato dall'impresa si discosti eccessivamente da quello risultante dal rapporto tra l'intera quantità assegnata ed il periodo entro il quale deve avvenire la denaturazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(324)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(2651004/6) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.